



COMUNE DI BORGIALLO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA DISCIPLINA DELLE

ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DEL. CC. N. 36 DEL 29/12/1998

MODIFICATO CON DEL. C.C. N. 34 DEL 20/12/1999

MODIFICATO CON DEL. C.C. N. 36 DEL 19/12/2000

MODIFICATO CON DEL. C.C. N. 16 DEL 26/04/ 2007

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI	PAGINA
Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento	2
Articolo 2 - Campo di applicazione- Limiti – Esclusioni	2
Articolo 3 - Forme di gestione	3
Articolo 4 - Rapporti con i cittadini	3
 CAPO II – ENTRATE TRIBUNALI	
Articolo 5 – Funzionario Responsabile	3
Articolo 6 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie	3
Articolo 7 – Disciplina dei controlli	4
Articolo 8 – Autotutela	4
 CAPO III – ENTRATE NON TRIBUTARIE	
Articolo 9 – Funzionario responsabile	5
Articolo 10 – Accertamento delle entrate non tributarie	6
 CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Articolo 11 – Accertamento con adesione	6
Articolo 12 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	6
Articolo 13 – Procedura per l'accertamento con adesione	7
Articolo 14 – Atto di accertamento con adesione	7

Articolo 15 – Adempimenti successivi	7
Articolo 16 – Perfezionamento della definizione	8

CAPO V – SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO

Articolo 17 – Sanzioni	8
Articolo 18 – Ritardati od omessi versamenti	9
Articolo 19 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni	9
Articolo 20 – Irrogazione immediata delle sanzioni	10
Articolo 21 – Ravvedimento	10

CAPO VI – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 22 – Modalità dei versamenti – Differimenti	11
Articolo 23 – Validità dei versamenti dell'imposta	11
Articolo 24 – Rimborsi	12
Articolo 25 – Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi	12

CAPO VII – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo 26 – Compenso incentivante al personale addetto	13
Articolo 27 – Utilizzazione del fondo	13

CAPO VII – NORME FINALI

Articolo 28 – Norme abrogate	13
Articolo 29 – Pubblicità del Regolamento e degli atti	14
Articolo 30 – Entrata in vigore del Regolamento	14
Articolo 31 – Casi non previsti del presente Regolamento	14
Articolo 32 – Rinvio dinamico	14

CAPO I

NORME GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
1. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione – Limiti- Esclusioni

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - Dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazione ed integrazioni;
 - Dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Dal DD. Lgs. NN. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successivamente modificazioni ed integrazioni e di ogni altra di disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso i cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

ARTICOLO 3

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ARTICOLO 4

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

CAPO II

ARTICOLO 5

Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. Il Funzionario è responsabile:
 - Del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
 - Del rispetto del presente regolamento;
3. Sono di competenza del Funzionario responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

ARTICOLO 6

Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

ARTICOLO 7

Disciplina dei controlli

1. I controlli formali sono aboliti.
2. È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione del tributo o maggiore tributo dovuto, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

ARTICOLO 8

Autotutela

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) All'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) Alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Segretario Comunale.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.
 7. Qualora l'importo complessivo di tributo, sanzioni ed interessi, oggetto dell'annullamento o della agevolazione superi lire 2.000.000 (€ 1.032,92), l'annullamento o la riforma dell'atto sono sottoposti al preventivo parere della Giunta Comunale.

CAPO III

ENTRATE TRIBUTARIE

ARTICOLO 9

Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato al Responsabile del Servizio interessato.
2. Il Responsabile del Servizio è responsabile unico:
 - del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
 - del rispetto del presente regolamento;
3. Sono di competenza del Responsabile del Servizio interessato anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso.

ARTICOLO 10

Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica), l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.
2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 11

Accertamento con adesione

(D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218 – Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

ARTICOLO 12

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, non proceduta dall'invito di cui al comma 1, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invio a comparire.
6. L'atto di accertamento di cui al comma 3 perde efficacia con il perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione.

ARTICOLO 13

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente All'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione

ARTICOLO 14

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori *tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche* in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

ARTICOLO 15

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 22.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente deve prestare idonea garanzia, per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno, secondo le modalità disciplinate dall'art. 38 bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 16

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2.
2. In caso di pagamento rateale – da disporsi con provvedimento di Giunta Comunale e soltanto qualora la somma dovuta superi l'importo di lire un milione- la definizione si perfeziona con il versamento della prima rata unitamente alla prestazione della garanzia (per somme dovute superiori a cinque milioni) per il periodo di rateizzazione dell'importo, aumentato di un anno, mediante fidejussione rilasciata da un istituto di credito ovvero mediante polizza fidejussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 38/bis del DPR 26.10.72 n. 633.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Essi vanno calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
Il pagamento rateale può essere accordato al contribuente:

- In due rate trimestrali di pari importo se la somma dovuta va da lire 1.000.000(€ 516,46) a lire 5.000.000(€ 2582,28), *senza prestazione di garanzia fidejussoria ma con addebito di interessi legali*;
- In un massimo di otto rate trimestrali di pari importo se la somma supera lire 5.000.000(€ 2582,28);
- In un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo se la somma supera lire 100.000.000 (€51645,69):

Qualora la somma dovuta superi lire cinque milioni la garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione.

Gli interessi legali vanno comunque computati su base giornaliera e vanno versati cumulativamente all'importo del tributo dovuto.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il Comune sarà autorizzato ad escutere la garanzia per l'intero residuo con ricalcolo degli interessi dovuti.

CAPO V

SANZIONI TRIBUTARIE- RAVVEDIMENTO

ARTICOLO 17

Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della comunicazione Ici si applica, la sanzione amministrativa di Lire 20.000 (€ 10,33) (*modificato con delibera C.C. 20/12/99*) per ciascuna unità immobiliare
- 1Bis. *Nei casi di omissione denuncia/comunicazione ICI non incidente sulla corresponsione del tributo verrà applicata la sanzione ammontante a lire 33.000(€ 17,04) (corrispondente al massimo iscrivibile a ruolo per periodo d'imposta ai sensi del primo comma, art. 1, DPR 129/99).*
2. *In riferimento agli altri tributi, per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, si applica la sanzione amministrativa del 100% con un minimo di L.100.000(€ 51,56), con esclusione dell'imposta Comunale per l'esercizio di Imprese, Arti e Professioni (I.C.I.A.P.) che è pari ad un minimo di L. 200.000(€ 103,30).*
3. Se la denuncia o comunicazione o dichiarazione sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa del 6 % del maggior tributo dovuto.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di L. 100.000(€ 51,56). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessantacinque giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori al saggio legale.
8. Trova applicazione l'art. 51 del D.L.gs 24 giugno 1998, n. 213.

ARTICOLO 18

Ritardati od omessi versamenti

(D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

ARTICOLO 19

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni della notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 72/1997, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni della sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

ARTICOLO 20

Irrogazione delle sanzioni

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 19, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento

Art. 20 bis- Interessi sui tributi locali

Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 26.04.2007

Ai sensi dell'art. 13 l. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 l. 27 27 dicembre 2006 n. 296. La misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al 3% annuo, da applicarsi in ragione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato sino alla data dell'effettivo versamento.

Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 cod. civ.

ARTICOLO 21

Ravvedimento

(D.L.gs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) Ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) Ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) Ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Il ravvedimento del contribuente, nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un'attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

CAPO VI

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 22- Modalità di riscossione delle entrate comunali

Modificato con delibera C.C n. 16 del 26.04.2007

I tributi comunali da corrispondere sia in base spontaneo che in base ad avviso di accertamento sono pagati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti:

- Tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio;
- Tramite eventuale conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- Tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- Tramite modello F24, in relazione ai tributi per cui ale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Le entrate non tributarie sono riscosse:

- Tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
- Tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
- Tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
- Tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di cono corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente per la riscossione.

A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l'Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad £50,00(€ 0,03), ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

I versamenti, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.

Ai sensi dell'art. 52, comma 6 D.<lgs 15 dicembre 1997 n. 446, ove la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia affidata all'Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata del D.L.gs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora la riscossione forzata dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune sia svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi soggetti diversi dall'Agente per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

A seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, l'Ente può comunque procedere alla riscossione coattiva delle entrate tributarie gestite in proprio mediante le procedure di cui al D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazione e integrazioni.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

ARTICOLO 23

Validità dei versamenti dell'imposta

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

SOSTITUZIONE

Art. 24 – Rimborsi

Modifica delibera n. 16 del 26.04.2007

Il rimborso di tributo o di altra entrata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati e non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro

D'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 25

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 10.000.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 10.000(€ 5,16).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

ISTITUZIONE

Art. 25 bis- Compensazione

Ala compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantanti nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.

E' altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Gli interessi sulla norma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- L'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

In caso di utilizzo del modello F24, le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune con tributi di competenza di altri enti, sono ammesse di diritto sino ad un importo massimo di € 200,00.

In tale ipotesi, la dichiarazione contenente gli estremi delle entrate compensate, come sopra indicati, potrà essere presentata dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione/denuncia relativa all'anno d'imposta in cui la compensazione è stata effettuata.

Per le compensazioni di crediti tributari vantati dal contribuente nei confronti del Comune di importo superiore ad € 200,00, dovrà invece essere presentata apposita istanza al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il pagamento.

L'istanza dovrà contenere l'indicazione dell'importo del credito tributario complessivo vantato nei confronti del Comune, della sua origine e della intenzione di procedere a compensazione totale o parziale di tale credito mediante modello F24, indicando il termine in cui il contribuente intende procedere alla compensazione.

Il Comune è tenuto a trasmettere il proprio provvedimento di diniego o di autorizzazione alla compensazione del credito eccedente la somma di € 200,00 entro cinque giorni dalla scadenza del termine per il pagamento indicato dal contribuente.

In difetto di tale provvedimento, ovvero lo stesso non venga trasmesso dal Comune entro il termine sopra indicato, il contribuente dovrà intendersi autorizzato ad effettuare la compensazione nei termini e per gli importi indicati nella propria richiesta.

Ove la compensazione di tali importi venga effettuata senza richiesta, ovvero malgrado il diniego espresso del Comune, l'importo eccedente la somma di € 200,00 non verrà riconosciuto dal Comune a favore dell'Ente titolare dell'entrata tributaria che sia stata compensata con tale credito assunto dal contribuente ed a quest'ultimo verrà irrogata una sanzione pari ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis D.L.gs 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

CAPO VII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDDETTO

ART. 26

Compenso incentivante al personale addetto

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accertamento del 20% delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

ARTICOLO 27

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 26, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) Per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 10% e il 30%;
 - b) Per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra il 70% e il 90 %.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1, la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio il 28 febbraio successivo.

CAPO VIII NORME FINALI

ARTICOLO 28

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ARTICOLO 29

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 30

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 31

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) Le leggi nazionali e regionali;
 - b) Lo Statuto comunale;
 - c) I regolamenti comunali;

ARTICOLO 32

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

